SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2157-*quater*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 9 novembre 1995 – dei commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 4 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2157

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica
e dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della difesa
col Ministro della pubblica istruzione
col Ministro della sanità
col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1995

Prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ed in attesa del riordino delle Forze armate, nelle strutture sanitarie militari, oltre al personale militare e civile della Difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, compatibilmente con l'assolvimento prioritario dei compiti istituzionali delle Forze armate, possono essere ricoverati, ovvero assistiti in regime di *day-hospital*, ovvero sottoposti ad accertamenti specialistici ambulatoriali, il coniuge ed i familiari di primo grado o conviventi di detto personale.

2. Per le prestazioni a favore dei soggetti di cui al comma 1 si applicano, con esclusione delle categorie di personale indicate agli articoli 445 e 446 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, le norme vigenti per il Servizio sanitario nazionale, senza alcun onere a carico di quest'ultimo.

3. Il Ministro della sanità, con propri decreti da emanare sentita la regione interessata e di concerto con il Ministro della difesa, accerta la rispondenza delle strutture della Sanità militare ai requisiti richiesti dalla normativa vigente per il Servizio sanitario nazionale.

4. Sono abrogati gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernenti gli oneri connessi con le prestazioni fornite dalle strutture sanitarie militari, non compatibili con quanto previsto dal presente articolo.